

Avv. Lorenzo Bruno Molinaro

Patrocinante in Cassazione

Avv. Ivan Colella

pec: avv.molinaro@pec.it avv.ivancolella@pec.it

Piazza S. Rocco, 26 - Tel. 905362 - 990999 (fax) - 80070 Barano d'Ischia (NA)

ORIGINAL

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE
GIURISDIZIONALE - ROMA**

RICORRE IN APPELLO

Anna ALBARANO, nata a Mariglianella (NA) il 5.10.1953 ed ivi residente alla via Umberto I, n. 21, c.f. LBRNNA53R45E954W, rappresentata e difesa, come da procura a margine, dagli avv.ti Lorenzo Bruno Molinaro, c.f. MLNLNZ56B12A617H, e Ivan Colella, c.f. CLLVNI82D09E329W, con cui è domiciliata in Roma presso la Segreteria del C. d. S. ex art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104/2010 (pec: avv.molinaro@pec.it, avv.ivancolella@pec.it; fax 081990999);

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato "ope legis" presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;

NONCHE'

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato "ope legis" presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;

PER L'ANNULLAMENTO

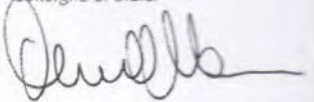
della **sentenza n. 542/2016 resa dal T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. VIII, il 2.12.2015, depositata in data 28.1.2016 e mai notificata.**

FATTO

Con decreto direttoriale n. 7 del 16.4.2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha istituito, per l'anno scolastico 2012/2013, corsi di formazione finalizzati

MANDATO: io sottoscritto nomino e costituisco miei procuratori e difensori gli avv.ti Lorenzo Bruno Molinaro e Ivan Colella nel giudizio di cui al presente atto, in ogni stato, grado e fase, sia cautelare che di merito, conferendogli ogni più ampia facoltà, compresa quella di transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio, accettare pagamenti e riscuotere somme, eleggere domicilio, nominare procuratori ed eventuali diversi domiciliatari, nonché di chiamare in causa terzi, avendo fin d'ora per rato e valido il loro operato.

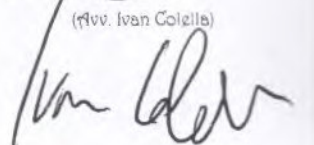
Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al presente mandato, predo completo ed informato consenso, coerentemente con il disposto degli artt. 11 e 22, co. 1°, della legge 31.12.1996, n. 675, all'utilizzo, da parte dello studio legale Molinaro (vale a dire da parte di tutti i soggetti, professionisti e/o collaboratori che lo compongono) dei propri dati personali, trattamento, inoltre, la permanenza, negli archivi informatici dello studio Molinaro, degli atti contenenti i dati personali (e quindi anche dei dati in esso contenuti) di cui all'art. 4, comma IV°, del Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati Personali del 31.1.2002, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito, consenso che a tali atti e dati potrà accedere anche mediante ricorso ai terminali connessi alla rete informatica dello studio legale Molinaro. Eleggo domicilio in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato.



per autenticità
(Avv. Lorenzo Bruno Molinaro)



(Avv. Ivan Colella)



alla formazione del *“Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno”*.

Secondo quanto stabilito dal predetto decreto, la domanda avrebbe potuto essere presentata – innanzitutto – dai docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075, A076, C555 e C999; in subordine, dai docenti appartenenti alle altre classi di concorso in esubero.

Con nota del 22.10.2013, prot. n. 11235, il medesimo Ministero, nel trasmettere a tutti gli Uffici Scolastici Regionali l'elenco dei docenti ammessi a partecipare ai corsi di formazione istituiti con decreto direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012 e nel premettere che *“hanno la priorità a partecipare ai predetti corsi di formazione per l'anno scolastico 2013/2014 i docenti che hanno già presentato la domanda”*, ha, poi, stabilito che: ***“è consentito ai docenti titolari della classi di concorso A075, A076, C555 e C999, che non l'avessero già presentata, inoltrare l'istanza per la partecipazione ai Corsi di formazione in oggetto. Qualora il numero dei docenti che hanno espresso la volontà di partecipare ai corsi sia inferiore ai posti assegnati per l'attivazione dei corsi, le SS.LL., facendo riferimento alle classi di concorso in esubero riferite all'a.s. 2013/14 e secondo le priorità sopra indicate, provvederanno a riaprire i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione ai Corsi di formazione e accoglieranno le eventuali rinunce da parte di coloro che non sono più interessati alla partecipazione”***.

Nel prendere atto della richiamata nota ministeriale, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con nota prot. n. 9042/U del 15.11.2013, ha invitato i docenti titolari delle classi di concorso in esubero A075, A076, C555 e C999, non

inseriti nella graduatoria allegata alla predetta nota ministeriale, ove interessati, a presentare, entro e non oltre le ore 18.00 del 25.11.2013, la propria domanda di partecipazione.

L'appellante, inserita nella graduatoria permanente della Provincia di Napoli **per le classi di concorso in esubero A075 (ex Trattamento Testi) e A076 (ex Dattilografia e Stenografia)**, avendone interesse e titolo, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con raccomandata a/r n. 139847230105 del 20.11.2013, ricevuta il 21.11.2013, domanda di partecipazione ai corsi di formazione indetti per l'anno scolastico 2013/2014 per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Senonché, con nota del 20 dicembre 2013, prot. n. 10157/U, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nello stabilire che l'elenco aggiornato degli insegnanti ammessi ai corsi di formazione *de quibus* è stato ordinato "*per età anagrafica crescente*", non ha, inopinatamente, inserito la ricorrente né tra i docenti "*ammessi*", né tra quelli "*non ammessi*".

Con successiva nota del 16.1.2014, prot. n. 315/U, il medesimo Ufficio Scolastico Regionale ha, poi, approvato la graduatoria definitiva dei docenti delle classi di concorso A075, A076, C999 e di tutte le altre classi C con esubero regionale ammessi a partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'anno scolastico 2013/2014, **non solo escludendo nuovamente l'appellante all'elenco dei docenti "*ammessi*", ma non inserendola nemmeno in quello dei docenti "*non ammessi*".**

Pertanto, la appellante, docente – come detto – appartenente alle classi di concorso in esubero A075 e A076, possedendo tutti i requisiti di fatto e di diritto per partecipare ai predetti corsi di formazione, ha impugnato innanzi al T.A.R. Campania – Napoli (ricorso n. 1224/2014 reg. gen.) tale giudizio di “non ammissione” sulla base dei seguenti motivi:

« 1. INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER LA NON AMMISSIONE DELLA RICORRENTE AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LOGICITÀ, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, NON ARBITRARIETÀ. TRAVISAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..

1. Secondo il prevalente enunciato giurisprudenziale, la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare i titoli posseduti da ciascun candidato in seno alle procedure per la formazione delle graduatorie.

Detta discrezionalità, tuttavia, non è priva di limiti, posto che lo scrutinio del giudice può verificarne la corrispondenza ai canoni di legittimità del provvedimento amministrativo sotto più profili.

Ed infatti, pur essendo la P.A. titolare di un ampio potere discrezionale nella concreta individuazione dei criteri per la immissione del richiedente in una determinata graduatoria in base ai titoli in concreto posseduti, l'esercizio di potere non sfugge al sindacato di legittimità in relazione al rispetto dei principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà cui esso deve essere improntato, in omaggio ai principi di cui

all'art. 97 cost. (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 23.5.2011, n. 3055; Cons. Stato, Sez. VI, 6.6.2008, n. 2732).

Con riferimento specifico al caso in esame, va subito evidenziato che, con nota del 22.10.2013, prot. n. 11235, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nello stabilire i criteri di massima per la formazione delle graduatorie dei docenti ammessi ai corsi di formazione del "Profilo del docente specializzato per le attività di sostegno", ha – innanzitutto – stabilito che hanno priorità a partecipare ai predetti corsi di formazione per l'anno scolastico 2013/2014 "i docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075, A076, C555 e C999" che hanno già presentato la domanda per l'anno precedente. Ha, poi, precisato che: "è consentito ai docenti titolari della classi di concorso A075, A076, C555 e C999, che non l'avessero già presentata, inoltrare l'istanza per la partecipazione ai Corsi di formazione in oggetto".

Orbene, nella fattispecie, la ricorrente, come detto, ha pieno diritto a partecipare ai predetti corsi di formazione, essendo in possesso dei requisiti predeterminati dal M.I.U.R. con nota del 10.10.2012, in quanto docente nelle classi di concorso in esubero A075 e A076, con una anzianità di servizio di 220 punti.

Né, in contrario, può sostenersi che i docenti "ammessi" sono stati preferiti alla ricorrente sol perché avevano già presentato apposita domanda di partecipazione l'anno precedente.

Così non è ! Anzi, tenuto conto della circostanza che i posti messi a disposizione dal M.I.U.R. per i docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero A075 e A076, in Campania, **sono 68**, confrontando la prima graduatoria approvata ed allegata alla nota del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca n. 11235 del 22.10.2013 con quella allegata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania alla propria nota prot. n. 315/U del 16.1.2014, rispetto ai docenti che avevano già presentato domanda di partecipazione nel 2012, nella graduatoria qui impugnata **sono stati inseriti altri 16 docenti che, come la ricorrente, hanno presentato domanda di partecipazione soltanto nel 2013.**

Da qui la evidente irragionevolezza dell'operato della P.A. resistente.

2. Giova anche eccepire la illegittimità della graduatoria impugnata per essere stata stilata "per età anagrafica crescente", giusta nota dell'Ufficio scolastico Regionale per la Campania del 20.12.2013, prot. n. 10157.

Va, in primis, precisato che tale "modus procedendi" è assolutamente illegittimo, in quanto non corrisponde a nessuno dei requisiti fissati nelle richiamate note ministeriali.

Ma quel che è più grave è che tale criterio di aggiornamento della graduatoria dei docenti "ammessi" a partecipare ai corsi di formazione avrebbe dovuto essere predeterminato dall'Ufficio Regionale Scolastico per la Campania e reso noto ai partecipanti prima della scadenza del termine previsto, a pena di decadenza, per la presentazione delle domande. La qualcosa non si è verificata nel caso in esame.

Ed è noto che la P.A. deve predeterminare i criteri di massima per la valutazione dei candidati in un pubblico concorso, rendendoli pubblici; obbligo che deve essere adempiuto anche mediante la predeterminazione e la tempestiva pubblicizzazione degli stessi (cfr., in tema, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 24.11.2003, n. 781).

Sicché, è evidente che la predetta modalità di aggiornamento della graduatoria da parte dell'ufficio Scolastico Regionale per la Campania si pone in evidente contrasto con i principi di trasparenza ed imparzialità sottesi a qualunque procedura concorsuale (v., in tema, T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 01/04/2011, n. 1907, secondo cui: « È irrituale la fissazione dei criteri in un turno di tempo successivo alla potenziale conoscenza dei nominativi dei partecipanti al concorso e dei titoli in loro possesso. La circostanza poi che i titoli siano stati valutati in un momento successivo non toglie che, in ossequio a consolidati principi giurisprudenziali, la semplice apertura delle buste abbia dato luogo alla conoscenza potenziale del contenuto e, quindi, all'oggettiva ed astratta possibilità di influenzare la fissazione dei criteri. Detto rischio di potenziale distorsione è sufficiente a connotare negativamente la legittimità della procedura, senza che si renda all'uopo necessaria una invero diabolica prova della contaminazione scaturita dalla conoscenza concreta dei titoli dei singoli concorrenti »).

3. Fermo quanto innanzi e senza riconoscimento alcuno, giova, comunque, eccepire che l'aggiornamento della graduatoria impugnata "per età anagrafica crescente" non è stato affatto rispettato dall'Ufficio Scolastico Regionale per Campania, **se sol si considera che nell'elenco dei docenti in esubero per le classi di concorsi A075 e A076 "ammessi" a partecipare ai corsi di formazione figurano docenti di pari età anagrafica della ricorrente che, come quest'ultima, non avevano nell'anno precedente presentato alcuna richiesta di partecipazione.**

Con la conseguenza che, anche per tale motivo, allo stato appaiono assolutamente oscure le ragioni che hanno determinato l'esclusione della ricorrente dalla impugnata graduatoria.

4. Va, infine, rilevato che, a prescindere dalla considerazione che la ricorrente ha diritto e titolo ad essere ammessa a partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per le classi di concorso in esubero A075, A076, C999 e rimanenti classi C per l'anno scolastico 2013/2014, la graduatoria impugnata è illegittima anche perché, immotivatamente, non ricomprende la ricorrente nemmeno nell'elenco dei docenti "non ammessi".

Tale circostanza è di non poca rilevanza se sol si considera che le graduatorie, se non è diversamente stabilito dal bando, hanno **validità ed efficacia triennale**. Pertanto, ove per il prossimo anno scolastico il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dovesse istituire ulteriori corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, l'esclusione della ricorrente tra i docenti "non ammessi" a partecipare a quelli indetti per il corrente anno scolastico, le preclude sin da ora la possibilità di avvantaggiarsi per il futuro di un eventuale scorrimento della graduatoria stessa.

Da qui la piena fondatezza dei mezzi di censura di cui in rubrica ».

In via istruttoria, la Albarano ha chiesto che l'amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositasse tutti gli atti relativi al procedimento in interesse e che, in mancanza, l'adito T.A.R. ne disponesse l'acquisizione ex art. 63 del d.lgs. n. 104/2010.

Invero, costituitisi in giudizio, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e il M.I.U.R. **non hanno depositato alcun documento.**

Pertanto, alla camera di consiglio del 23.4.2014 l'Ottava Sezione del T.A.R. Campania – Napoli ha **accolto la domanda cautelare**, ammettendo, seppur *“con riserva”*, l'appellante ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per le classi di concorso in esubero A075 e A076 in corso di svolgimento presso l'Università degli Studi di Salerno.

Nel contempo, il primo giudice ha onerato **il M.I.U.R. di depositare - nel termine di giorni 45 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte - una relazione “chiarificatrice”**.

Infine il medesimo G.A. ha disposto l'integrazione del contraddittorio con la modalità pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., cui l'appellante ha tempestivamente e correttamente adempiuto.

Va, a questo punto, precisato che, **in base a tale ordinanza cautelare, la appellante è stata ammessa a partecipare ai corsi in questione svoltisi, nello specifico, presso l'Università degli Studi di Salerno.**

Senonché, alla successiva camera di consiglio del 9.7.2014, **benché il M.I.U.R. non avesse ottemperato in alcun modo all'incombente istruttorio**, l'adito T.A.R., con l'ordinanza n. 1141/14, ha inopinatamente rigettato l'istanza cautelare, affermando laconicamente che *« la ricorrente non risulta docente di ruolo in esubero, categoria cui sono destinati i corsi di formazione in questione (situazione desumibile dalla documentazione depositata in giudizio) »*.

Avverso tale ordinanza l'Albarano ha proposto appello innanzi a codesto Ecc.mo Consesso, che, con ordinanza n. 4447/2014 del 30.9.2014, in riforma dell'ordinanza del primo giudice, ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati, affermando che *"i motivi addotti dalla parte appellante sembrerebbero essere sostenuti da argomentazioni convincenti, soprattutto con riguardo alla sua posizione di docente appartenente alle classi di concorso in esubero A075 e A076"*.

A seguito di tale pronuncia la Albarano ha, quindi, conseguito l'abilitazione per le attività di sostegno, come si evince dall'attestato rilasciato dalla predetta Università, che certifica che, in data 4 maggio 2015, la stessa *"ha sostenuto l'esame finale di abilitazione"*.

Ciononostante e benché le amministrazioni appellate non avessero in alcun modo riscontrato l'incombente istruttorio disposto dal T.A.R., con sentenza n. 542 del 2.12.2015, la Ottava Sezione del T.A.R. Campania Napoli, obliterando completamente i mezzi di censura articolati, ha inopinatamente rigettato il ricorso, così laconicamente motivando la propria decisione:

"... deve evidenziarsi che la ricorrente riveste la posizione di "docente a tempo determinato", ossia non di ruolo, "nelle classi di concorso in esubero A075 - A076".

Come già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 2139/2015, su un precedente analogo, tale circostanza deve ritenersi, ad avviso del Collegio, risolutiva nel senso di considerare la ricorrente non legittimata a partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione nelle attività di sostegno.

Al riguardo, giova rammentare che l'art. 19, comma 11, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 stabilisce che, "nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili".

L'art. 4 dell'accordo stipulato il 5 luglio 2011 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza nazionale permanente dei presidi di Scienze della formazione, prevede, inoltre, l'attivazione di corsi/master in materia di disabilità, "per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale scolastico in servizio".

In attuazione di tale previsione, l'art. 1, comma 1, del d.d. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 7 del 16 aprile 2012, nell'istituire i menzionati corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione nelle attività di sostegno, li configura come "destinati al personale docente in esubero".

Ora, è evidente, sul piano lessicale e logico, che i termini "personale docente", "personale scolastico in servizio" ed "esubero" rimandano allo status dei docenti già in ruolo, i quali, in conseguenza della contrazione dell'offerta formativa, corrispondente all'andamento della domanda dell'utenza, si trovino privi delle cattedre di insegnamento nelle rispettive classi di concorso; mentre non sono riferibili allo status dei docenti non di ruolo, che si trovino alle dipendenze delle istituzioni scolastiche in base a contratti di lavoro a tempo determinato e che, una volta cessati gli effetti di questi ultimi, non possono, quindi, per definizione, considerarsi in sovrannumero.

Ed è altrettanto evidente, sul piano teleologico, che la finalità dei corsi in parola risiede non già nella stabilizzazione del precariato, bensì nel contenimento dell'esubero di personale docente mediante la relativa riconversione nel settore specialistico del supporto pedagogico alle disabilità (favorita dall'ordinamento in funzione del prioritario obiettivo dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap).

Ciò posto, correttamente l'amministrazione scolastica, nell'impugnata nota del 16 gennaio 2014, prot. AOODRCA Uff. Dir. 265/5/U, ha ritenuto insussistente, in capo alla ricorrente, il requisito partecipativo costituito dall'appartenenza alla categoria del personale docente in esubero delle classi di concorso A075 e A076.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della questione controversa giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa ».

La sentenza impugnata è erronea ed ingiusta e va annullata per i seguenti

MOTIVI

ERROR IN IUDICANDO. ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO. OMESSA PRONUNCIA SU PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE.

Va innanzitutto eccepito che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non corrisponde al vero la circostanza secondo cui i corsi di formazione in questione sarebbero riservati esclusivamente ai *docenti di ruolo in esubero*, ovvero al cd. *“personale docente a posto”*.

In proposito, l'adito Tribunale afferma che tale conclusione discenderebbe dal fatto che « *l'art. 1, comma 1, del d.d. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 7 del 16 aprile 2012, nell'istituire i menzionati corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione nelle attività di sostegno, li configura come “destinati al personale docente in esubero”* ».

Se così fosse non si spiegherebbe il motivo per il quale, con nota prot. n. 7591 del 10.10.2012, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel definire i criteri di partecipazione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'anno scolastico 2012/2013, ha espressamente previsto che sono abilitati ad inoltrare apposita richiesta di partecipazione:

« - *i docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075 - A076 - C555 - C999;*

- *i docenti appartenenti alla tabella C in base all'entità dell'esubero su base regionale (...);*

- *in subordine, i docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero* ».

Con nota prot. n. 11235 del 22.10.2013, lo stesso Ministero, nell'istituire i nuovi corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'anno scolastico 2013/2014 (quello cui si riferisce la domanda dell'appellante), ha nuovamente ribadito

che hanno priorità a partecipare agli stessi i docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075 – A076 – C555 – C999, i docenti appartenenti alla tabella C in base all'entità dell'esubero su base regionale **e, in subordine, i docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero.**

In particolare, nell'epigrafe della predetta nota, il M.I.U.R. afferma espressamente che i corsi di formazione in esame **sono destinati sia al docente personale appartenente “a posto” che a quello appartenente “a classe di concorso in esubero a livello provinciale”.**

Va da sé che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, i corsi *de quibus* sono stati espressamente previsti sia per gli insegnanti “a posto” **che per quelli impiegati a tempo determinato e - pur sempre - appartenenti a classi di concorso in esubero.**

Nella fattispecie, se è pur vero che l'odierna appellante non è docente appartenente “a posto” (non essendo ella titolare di un contratto a tempo indeterminato), è altrettanto vero che la stessa è, comunque, docente appartenente “*alle classi di concorso in esubero A075 e A076*”, con l'ovvia conseguenza che, per quanto espressamente stabilito dal M.I.U.R. nelle note innanzi richiamate, la stessa avrebbe potuto (e dovuto) essere ammessa a partecipare - da subito - ai corsi di *formazione de quibus*.

E', quindi, palese l'errore in cui è incorso l'adito T.A.R. che, peraltro, in maniera del tutto immotivata, ha - nella fase cautelare - consentito alla appellante di partecipare ai corsi in esame e di ottenere la specializzazione per le attività di sostegno (cfr. attestazione del 4.5.2015), per poi affermare in sentenza che la stessa non ne aveva alcun diritto, sebbene

l'amministrazione appellata non avesse argomentato nulla in proposito, disattendendo persino il doppio invito del T.A.R. a depositare la documentazione inerente la res controversa.

Quel che molto probabilmente è anche sfuggito al primo giudice è che **la classe di concorso in esubero è unica per tutti i docenti, sia per quelli con contratto a tempo indeterminato (cd. docenti di ruolo) che per quelli con contratto a tempo determinato.**

L'adito T.A.R. oblitera, infatti, la circostanza che moltissime classi di concorso, tra cui quelle A075 (ex Trattamento Testi) e A076 (ex Dattilografia e Stenografia), sono divenute *in esubero* proprio perché le relative materie di insegnamento sono state soppresse a seguito delle numerose riforme scolastiche susseguitesì nell'ultimo ventennio.

Pertanto, quando nella decisione impugnata l'adito Tribunale afferma che *"la finalità dei corsi in parola risiede non già nella stabilizzazione del precariato, bensì nel contenimento dell'esubero di personale docente mediante la relativa riconversione nel settore specialistico del supporto pedagogico alle disabilità"*, dice certamente una cosa correttissima, ma erra nel non comprendere che **le classi di concorso in esubero sono proprio quelle classi di concorso relative a materie soppresse e che, quindi, necessitano più di ogni altra classe di concorso di una riconversione nel settore specialistico del "sostegno" per contenere, nel tempo, il fenomeno del personale docente in esubero.**

Quando, dunque, il M.I.U.R., nello stabilire chi ha diritto a partecipare ai corsi, ha fatto espressamente riferimento sia ai docenti "a posto" che ai docenti

appartenenti alle classi di concorso in esubero, ha palesato la volontà di non escludere dalla formazione tutti quei docenti che appartengono a quelle classi di concorso che, a causa della soppressione delle relative materie di insegnamento, sono divenute "in esubero" e, quindi, maggiormente necessitano di una riconversione sul sostegno.

Ciò, peraltro, è anche in linea con quanto affermato nella nota ministeriale prot. n. 2935 del 17.4.2012, in cui si spiega chiaramente che la finalità principale di tali corsi è quella di implementare **"lo sviluppo della cultura dell'inclusione"**, formando un numero sempre maggiore di docenti capaci di rendere piena ed effettiva l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Da qui l'evidente irragionevolezza e arbitrarietà dell'operato dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per non essersi attenuto in alcun modo ai criteri predeterminati dal M.I.U.R. nell'aggiornamento dell'impugnata graduatoria.

Da qui la palese fondatezza del presente gravame.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 104/2010.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., sussistendone la necessità e le condizioni, i sottoscritti difensori chiedono, infine, di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso per pubblici proclami con indicazione delle relative modalità.

P.Q.M.

richiamate le difese tutte articolate in primo grado, da aversi qui per ripetute e trascritte anche come motivi di gravame,

SI CONCLUDE

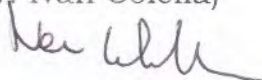
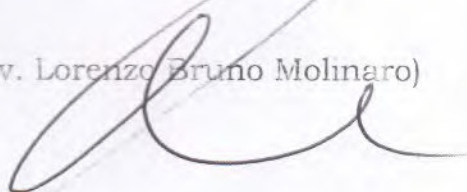
per l'accoglimento del presente appello. Vinte le spese con attribuzione ai sottoscritti difensori per anticipo fattone.

Ai sensi del combinato disposto del d.P.R. n. 115/02 e dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che, tuttavia, essendo la appellante titolare, unitamente al proprio nucleo familiare, di un reddito inferiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. n. 115 citato, non è dovuto alcun contributo unificato.

Barano d'Ischia - Roma, 10 marzo 2016

(Avv. Lorenzo Bruno Molinaro)

(Avv. Ivan Colella)



Relata di notifica in proprio a mezzo del servizio postale

Io sottoscritto Avv. Lorenzo Bruno Molinaro, iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli al n. 4782, richiamata la legge n. 53/1994, nonché l'autorizzazione n. 001106, resa, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (giusta **delibera del 10/09/2013**), ho notificato, per conto di Anna Albarano, l'antescritto atto di appello a:

1. Ministero dell'Istruzione Universitaria e Ricerca Scientifica, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

con sede in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12 (c.a.p. 00186), ivi trasmettendone copia, previa iscrizione al n. 549 del mio registro cronologico, per mezzo del servizio postale, con racc. a/r n. 76715406196-6 spedita dall'ufficio Postale di Forio in data corrispondente a quella del timbro postale di seguito apposto;

2. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla Via dei Portoghesi, n. 12 (c.a.p. 00186), ivi trasmettendone copia, previa iscrizione al n. 550 del mio registro cronologico, per mezzo del servizio postale, con racc. a/r n. 76715406195-5 spedita dall'ufficio Postale di Forio in data corrispondente a quella del timbro postale di seguito apposto;

3. Mariateresa De Mezza, residente in Napoli (NA) alla via Pigna, n. 104 (c.a.p. 80128), ivi trasmettendone copia, previa iscrizione al n. 551 del mio registro cronologico, per mezzo del servizio postale, con racc. a/r n. 76715406194-4 spedita dall'ufficio Postale di Forio in data corrispondente a quella del timbro postale di seguito apposto.



N. Raccomandata

76715406195-5



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	UFFICIO SCOL. REG. CAMP. POAW. GEN. STATO		
	DESTINATARIO		
	VIA	DEL PORTOGHESI	12
	VIA / PIAZZA	00186 ROMA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE	AN. ARMANDO BRUNO MOLINARO		
	MITTENTE		
	VIA	PIAZZA S. ROCCO	76
	VIA / PIAZZA	80070 BARANO D'ISCHIA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 40026

Sez. 07

Operaz. 147

Causale: AG

11/03/2016 17:28

Peso gr.: 97

Tariffa € 7.70

Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. AR 766839138755

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76715406196-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MIUR POAW. GEN. STATO		
	DESTINATARIO		
	VIA	DEL PORTOGHESI	12
	VIA / PIAZZA	00186 ROMA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE	AN. ARMANDO BRUNO MOLINARO		
	MITTENTE		
	VIA	PIAZZA S. ROCCO	76
	VIA / PIAZZA	80070 BARANO D'ISCHIA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 40026

Sez. 07

Operaz. 146

Causale: AG

11/03/2016 17:25

Peso gr.: 97

Tariffa € 7.70

Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. AR 766839138744

TASSE

(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76715406194-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04001) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DE HERZA MARIA TERESA		
	DESTINATARIO		
	VIA	PIGNA	106
	VIA / PIAZZA	NAPOLI	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
MITTENTE	AN. ARMANDO BRUNO MOLINARO		
	MITTENTE		
	VIA	PIAZZA S. ROCCO	76
	VIA / PIAZZA	80070 BARANO D'ISCHIA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 40026

Sez. 07

Operaz. 148

Causale: AG

11/03/2016 17:30

Peso gr.: 97

Tariffa € 7.70

Affr. € 7.70

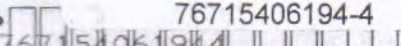
Serv. Agg.: AR

TASSE

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

N°  76715406194-4
(Vedi avvertenze per gli uffici)

ALBARANO



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente av/viso.

Mod. 54/100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed. 12/10 - St. (1)

AG



76683913876-6

Bollo dell'ufficio
di distribuzione



AVVISO DI RICEVIMENTO


da restituire a:

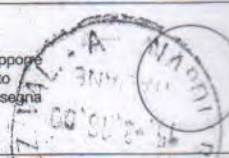
(compilare in stampatello maiuscolo)

AW. LORENZO BRUNO MOLINARO

PIAZZA SAR ROCCO N.26

80070 - BARANO D'ISCHIA (NA)



N° AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di il del cronologico diretto a DEMEZZA MARIA TERESA - NAPOLI VIA PIGNA 104		
CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata 15/3/18 <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input checked="" type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 76728087839 del (data e firma dell'addetto al recapito)	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna  (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinata ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

N. 542 216 REG.PROV.COLL.
N. 01224/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2014, proposto da:
Anna Albarano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Petrone e
Ivan Colella, con domicilio eletto con l'avv. Maria Petrone in Napoli,
presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona
del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;
Provveditorato agli Studi di Napoli;

nei confronti di

Mariateresa De Mezza;

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO

61140

per l'annullamento,

previa sospensione,

della graduatoria regionale definitiva dei docenti ammessi a partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per le classi di concorso in esubero A075, A076, C999 e rimanenti classi C per l'anno scolastico 2013/2014, pubblicata sul sito dell'Ufficio Regionale per la Campania il 16.1.2014, nella parte in cui la ricorrente non viene inserita né nell'elenco dei docenti ammessi, né in quello dei non ammessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in epigrafe Anna Albarano ha impugnato la graduatoria regionale definitiva dei docenti ammessi a partecipare ai corsi di

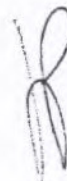


formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per le classi di concorso in esubero A075, A076, C999 e rimanenti classi C per l'anno scolastico 2013/2014, pubblicata sul sito dell'Ufficio Regionale per la Campania il 16.1.2014, non risultando inserita né nell'elenco dei docenti ammessi, né in quello dei non ammessi.

La ricorrente ha esposto che con decreto direttoriale n. 7 del 16.4.2012 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aveva istituito, per l'anno scolastico 2012/2013, corsi di formazione specializzati finalizzati alla formazione del "profilo del docente specializzato per le attività di sostegno"; secondo quanto previsto da tale decreto, potevano presentare domanda di partecipazione a tali corsi i docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075, A076, C555 e C999 e, in subordine, gli appartenenti alle altre classi di concorso in esubero.

Con nota del 22.10.2013 il Ministero, nel trasmettere l'elenco degli ammessi, aveva comunicato la riapertura dei termini per le domande per l'anno 2013/2014 ove il numero dei partecipanti fosse risultato inferiore ai posti previsti.

L'Ufficio Scolastico Regionale aveva quindi invitato i docenti delle classi in esubero A075, A076, C555 e C999, non inseriti nella graduatoria precedente, a presentare la domanda di partecipazione ai corsi di formazione; la ricorrente aveva presentato la domanda ma non era risultata inserita né tra gli ammessi, né tra i non ammessi.



Avverso il provvedimento impugnato sono state formulate le censure di insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la non ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione nelle attività di sostegno, difetto di istruttoria, violazione dei principi di logicità, imparzialità, ragionevolezza, non arbitrarietà, travisamento, violazione dell'art. 97 Cost.

La ricorrente ha dedotto di essere stata ingiustificatamente esclusa (sia pure ai soli fini di futuri ed eventuali scorrimenti) dagli elenchi impugnati, nonostante possedesse il requisito partecipativo di docente appartenente alle classi di concorso in esubero A075 e A076 (riferibile – a suo dire – ai docenti con rapporto a tempo sia indeterminato sia determinato) e avesse regolarmente presentato domanda di ammissione nell'anno 2013 (così come consentito dalla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 11235, del 22 ottobre 2013).

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Alla camere di consiglio del 9 luglio 2014, è stata respinta, con ordinanza n. 1141/2014, l'istanza cautelare proposta con il ricorso.

All'udienza pubblica del 2 dicembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

In merito deve evidenziarsi che la ricorrente riveste la posizione di “docente a tempo determinato”, ossia non di ruolo, “nelle classi di

concorso in esubero A075 – A076”.

Come già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 2139/2015, su un precedente analogo, tale circostanza deve ritenersi, ad avviso del Collegio, risolutiva nel senso di considerare la ricorrente non legittimata a partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione nelle attività di sostegno.

Al riguardo, giova rammentare che l'art. 19, comma 11, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011 stabilisce che, “nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili”.

L'art. 4 dell'accordo stipulato il 5 luglio 2011 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza nazionale permanente dei presidi di Scienze della formazione, prevede, inoltre, l'attivazione di corsi/master in materia di disabilità, “per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale scolastico in servizio”.

In attuazione di tale previsione, l'art. 1, comma 1, del d.d. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 7 del 16 aprile 2012, nell'istituire i menzionati corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione nelle attività di sostegno, li configura come “destinati al personale docente in esubero”.

Ora, è evidente, sul piano lessicale e logico, che i termini “personale docente”, “personale scolastico in servizio” ed “esubero” rimandano

R

allo status dei docenti già in ruolo, i quali, in conseguenza della contrazione dell'offerta formativa, corrispondente all'andamento della domanda dell'utenza, si trovino privi delle cattedre di insegnamento nelle rispettive classi di concorso; mentre non sono riferibili allo status dei docenti non di ruolo, che si trovino alle dipendenze delle istituzioni scolastiche in base a contratti di lavoro a tempo determinato e che, una volta cessati gli effetti di questi ultimi, non possono, quindi, per definizione, considerarsi in sovrannumero. Ed è altrettanto evidente, sul piano teleologico, che la finalità dei corsi in parola risiede non già nella stabilizzazione del precariato, bensì nel contenimento dell'esubero di personale docente mediante la relativa riconversione nel settore specialistico del supporto pedagogico alle disabilità (favorita dall'ordinamento in funzione del prioritario obiettivo dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap).

Ciò posto, correttamente l'amministrazione scolastica, nell'impugnata nota del 16 gennaio 2014, prot. AOODRCA Uff. Dir. 265/5/U, ha ritenuto insussistente, in capo alla ricorrente, il requisito partecipativo costituito dall'appartenenza alla categoria del personale docente in esubero delle classi di concorso A075 e A076.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della questione controversa giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

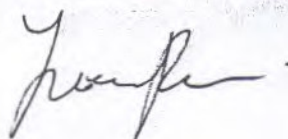
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente FF

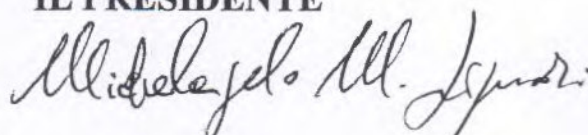
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

Rosalba Giansante, Primo Referendario

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

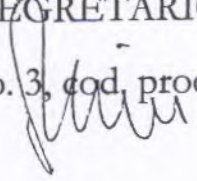


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28 GEN. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

Si rilascia a richiesta dell'Avv. PATRONE MARIA
542116



27/12/2016

[Handwritten signature]